

## AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI (FRA)

Natura Giuridica	<b>Agenzia dell'Unione europea</b>
Indirizzo	European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Schwarzenbergplatz 11 1040 Vienna Austria
Recapiti	Switchboard: +43 (1) 580 30 - 60 General inquiries fax number: +43 (1) 580 30 - 699
URL	<a href="http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm">http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm</a>
Obiettivi	Ha lo scopo di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione europea nel settore dei diritti fondamentali, "limitandosi" al campo di applicazione del diritto dell'Unione europea e nella verifica che quest'ultimo rispetti i diritti cui, dopo il Trattato di Lisbona, fanno riferimento, in particolare, gli articoli 2 e 6 del Trattato sull'Unione europea (rileva in particolare il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, che con Lisbona acquista medesimo valore giuridico dei trattati).
Funzioni	Regolamento istitutivo (168 del 2007) Articolo 4 Compiti 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 e nei limiti della competenza di cui all'articolo 3, l'Agenzia: a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali e, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa; b) predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri; c) svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione; d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione; e) pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche; f) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini; g) pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e h) predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori. V. anche Decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (2008/203/CE). All'art. 2 lett. b) la Decisione, tra i settori tematici della FRA per le annualità 2007-2012, indica: discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla).
Livello territoriale	Comunitario/Sovranazionale